ALLEGATO II

(Fl./100 unità)

	Tulipani recisi	Narcisi recisi	Giacinti recisi	Bulbi di tulipani fioriti	Bulbi di giacinti in vegetazione o fioriti
Fino al 28 febbraio 1967	3,95	4,02	11,60	3,65	10,72
Con decorrenza dal 1° marzo 1967	3,82	3,89	11,22		
Con decorrenza dal 1° giugno 1967	3,70	3,77	10,87		

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1966

che fissa una tassa di compensazione sulle importazioni in Francia di tulipani, di narcisi e di giacinti originari dei Paesi Bassi

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(66/727/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 46,

Considerando che il 25 ottobre 1966 il governo della Repubblica francese ha chiesto alla Commissione di fissare, come già per la campagna precedente, una tassa di compensazione fondata sull'articolo 46 del Trattato e applicabile alle importazioni in Francia di tulipani, narcisi e giacinti originari dei Paesi Bassi ;

Considerando che le misure di organizzazione del mercato in vigore nei Paesi Bassi per il settore dei bulbi da fiore e dei fiori da bulbo prevedono in particolare l'applicazione di un sistema di prezzi minimi alla vendita di bulbi all'interno dei Paesi Bassi e all'esportazione ; che il livello dei prezzi minimi all'esportazione è superiore a quello dei prezzi minimi validi sul mercato interno ; che i produttori olandesi possono inoltre acquistare a prezzi ridotti bulbi di piccolo calibro e di qualità inferiore, la cui esportazione è vietata ; che, per quanto riguarda i prodotti contemplati nella domanda di cui sopra, i produttori olandesi di fiori da bulbo si trovano pertanto in una posizione di vantaggio rispetto ai produttori francesi ;

Considerando che la parte più importante della produzione francese di fiori da bulbo è ottenuta da bulbi olandesi ; che, sulla base di quanto precede, detta produzione risente, agli effetti della concorrenza, delle misure olandesi di organizzazione del mercato ; che sussistono pertanto le condizioni per l'applicazione dell'articolo 46 del Trattato ;

Considerando che si possono ristabilire condizioni di concorrenza normali instaurando tasse di compensazione tali da mettere i produttori olandesi di fiori sul mercato francese in una situazione analoga a quella in cui si trovano i produttori francesi a seguito delle misure di organizzazione del mercato applicate dai Paesi Bassi ;

Considerando che il calcolo delle tasse di compensazione deve essere basato sulla differenza tra i prezzi dei bulbi all'interno dei Paesi Bassi e i prezzi praticati all'esportazione ; che, per le varietà e le categorie commerciali di bulbi esportate verso la Francia, tale differenza ammonta, per l'acquisto dei bulbi necessari alla produzione di cento fiori recisi o di cento bulbi in vegetazione o fioriti, a 4,08 fiorini per i tulipani, a 2,95 fiorini per i narcisi e a 12,98 fiorini per i giacinti ; che detta differenza di prezzo si ripercuote sul prezzo di costo dei fiori prodotti in Francia, dato che tale produzione viene ottenuta prevalentemente da bulbi olandesi ;

Considerando che, data la situazione della produzione e della commercializzazione dei fiori in

oggetto nei Paesi Bassi e in Francia, una tassa di compensazione fissata nei limiti sopra indicati non supera il livello necessario per ristabilire l'equilibrio, come è previsto all'articolo 46, secondo comma del Trattato ;

Considerando tuttavia che, se la tassa di compensazione viene riscossa dai Paesi Bassi, occorre diminuire gli importi di cui sopra di una percentuale corrispondente all'incidenza dei dazi doganali applicati all'importazione di fiori in Francia, per tener conto del fatto che i dazi doganali dovuti all'entrata in Francia si applicano anche alla parte del prezzo del prodotto costituita dalla tassa di compensazione riscossa dai Paesi Bassi ;

Considerando che il principio della concessione di una tassa di compensazione e le modalità di quest'ultima verranno riesaminati in caso di modifica del regime attualmente applicato nei Paesi Bassi per il settore dei bulbi e dei fiori da bulbo, e in particolare per l'esportazione di bulbi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. La Repubblica francese è autorizzata ad applicare una tassa di compensazione all'importazione dei prodotti sotto definiti, originari dei Paesi Bassi, a meno che questi ultimi non applichino detta tassa all'esportazione.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

— fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, di tulipani, di narcisi o di giacinti (voce tariffaria ex 06.03) ;

— bulbi di giacinti in vegetazione o fioriti e bulbi di tulipani fioriti (voce tariffaria ex 06.01 B I).

Articolo 2

Se la tassa di compensazione viene riscossa dalla Repubblica francese, è uguale, per 100 unità, ad uno degli importi sotto indicati, maggiorato di una percentuale corrispondente all'incidenza dei dazi doganali applicati all'importazione del prodotto in causa :

a) FF 5,03 per i tulipani recisi e i bulbi di tulipani fioriti,

b) FF 3,64 per i narcisi recisi,

c) FF 16,03 per i giacinti recisi e i bulbi di giacinti in vegetazione o fioriti.

Articolo 3

Se la tassa di compensazione viene riscossa dal Regno dei Paesi Bassi, è uguale, per 100 unità, a :

a) Fl. 3,69 per i tulipani recisi e i bulbi di tulipani fioriti,

b) Fl. 2,67 per i narcisi recisi,

c) Fl. 11,75 per i giacinti recisi e i bulbi di giacinti in vegetazione o fioriti.

Articolo 4

La Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi informano la Commissione, ciascuno per quel che lo concerne, delle misure adottate ai sensi della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione è applicabile fino al 31 ottobre 1967.

La presente decisione è destinata alla Repubblica francese e al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN